### 6.1.5 Laurea triennale in Filosofia

## Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

Il Corso di Laurea in Filosofia afferisce alla Classe di laurea XXIX (Filosofia). Il Corso di Laurea in Filosofia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal/i predetto/i Regolamento/i.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Filosofia devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art. 3 - Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea in Filosofia è organizzato in un *curriculum*. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Filosofia, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Corso di Laurea in Filosofia adotta l'ordinamento semestrale. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla lettera f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 4 – Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora scelte tra quelle comprese nelle proposte formative del Corso di studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o a scelta multipla, prova pratica di Laboratorio o al Computer. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni cinque dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto o multimediale. L'elaborato potrà essere redatto anche in una lingua straniera preventivamente concordata. L'elaborato dovrà essere presentato in quattro copie presso la Segreteria didattica del corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Esso dovrà essere approvato preventivamente dal Docente relatore e vidimato dalla sua firma. L'elaborato sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da non meno di cinque Docenti.

### Art. 6 - Consequimento della laurea

Il voto finale di laurea, con eventuale distinzione della lode, è costituito dal voto medio degli esami (di cui all'art. 4) espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

#### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 – Propedeuticità

Di norma lo studente è tenuto ad acquisire i crediti relativi alle attività formative di base nei primi due semestri del corso di studi.

### Art. 8 – Passaggio da altri Corsi di Studio

Per i passaggi da altri corsi di studi l'eventuale riconoscimento dei crediti sarà valutato da una apposita Commissione nominata dal CCL.

#### Art. 9Piani di Studio

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1, comma 5) è tenuto a presentare il Piano di Studio prima della prova finale. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n.509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio entro la scadenza del terzo semestre dalla data di Immatricolazione; il Piano di Studio dovrà essere approvato dal CCL, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

#### Art. 10 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per Il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del CCL, o suo delegato.

### Art. 11 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 12 – Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica del C.C.S., valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

### Titolo III – Norme finali e transitorie

#### Art. 13 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

L'Allegato 1 è consultabile presso la Presidenza di Facoltà o la Presidenza del Corso di Laurea.

## 6.1.6 Laurea triennale in Geografia dei processi territoriali

#### Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

Il Corso di Laurea in Geografia dei processi territoriali afferisce alla Classe XXX Scienze Geografiche. Il Corso di Laurea in Geografia dei processi territoriali si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Geografia dei processi territoriali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art, 3 - Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea in Geografia dei processi territoriali è organizzato in un solo *curriculum*. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Geografia dei processi territoriali, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti per ciascun *curriculum* nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'anno accademico è articolato in due semestri. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino della Facoltà di Lettere e Filosofia.

#### Art. 4 - Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di studio, possono comportare accertamenti *in itinere* e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, *tests* con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio o al computer.

### Elenco degli insegnamenti per i quali è previsto un esame con voto:

- 1. Teoria e metodi della geografia
- 2. Geografia fisica
- 3. Cartografia
- 4. Geografia umana
- 5. Uno a scelta tra: Storia medioevale o Storia moderna o Storia contemporanea
- 6. Fondamenti di informatica
- 7. Insegnamenti del blocco A fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 8. Insegnamenti del blocco C fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 9. Insegnamenti del blocco D fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 10. Ia lingua straniera: Lingua inglese o francese o tedesco o spagnolo
- 11. Antropologia culturale
- 12. Storia economica
- Uno a scelta (diverso da quello scelto precedentemente) tra: Storia medioevale o Storia moderna o Storia contemporanea
- 14. Insegnamenti del blocco A fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 15. Insegnamenti del blocco C fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 16. Insegnamenti del blocco D fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 17. Insegnamento/i a scelta dello studente per un totale di 6 crediti
- 18. Insegnamenti del blocco A fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 19. Insegnamenti del blocco C fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 20. Insegnamenti del blocco D fino al raggiungimento dei crediti minimi
- 21. Insegnamento/i a scelta dello studente per un totale di 6 crediti

### Insegnamenti del blocco A

Geografia regionale Geografia della popolazione Geografia dell'ambiente e del paesaggio Geografia di un'area europea o extraeuropea Geografia sociale Geografia storica Geografia politica ed economica Geografia dello sviluppo Geografia del turismo Geografia applicata

Insegnamenti del blocco C
Statistica
Statistica sociale
Demografia storica
Economia politica I
Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Insegnamenti del blocco D
Sociologia dei processi culturali
Psicologia cognitiva
Psicologia della percezione

Tecniche di valutazione e di programmazione

urbanistica Storia dell'architettura Geomorfologia Litologia e geologia Geologia ambientale Ecologia

Storia dell'arte medievale Storia dell'arte moderna Storia dell'arte contemporanea Topografia dell'Italia antica Architettura del paesaggio

Pianificazione territoriale Urbanistica Tecnica urbanistica Diritto delle Comunità Europee Istituzioni di diritto pubblico

Insegnamenti, laboratori, seminari, altre attività formative per i quali è previsto solo l'accertamento

Laboratorio di lettura carte Laboratorio di cartografia tematica Laboratorio di telerilevamento e fotointerpreta-

Laboratorio di geomorfologia Laboratorio di GIS Laboratorio di multimedialità e telematica per la

IIa lingua straniera: Lingua inglese o francese o tedesco o spagnolo Seminari specialistici

Tirocini, stages, escursioni ecc.

Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni anno accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell'inizio dell'anno accademico. Le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, devono essere legalmente certificate al fine dell'eventuale riconoscimento dei relativi crediti da parte del Consiglio di Corso di laurea. Il numero di tali crediti sarà, a insindacabile giudizio del CCL, commisurato alla natura e alla durata delle attività formative di cui al presente comma. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 6 anni dalla data dell'accertamento o dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato cartaceo o informatico effettuata sotto la guida di un relatore che ne assegna il tema. L'elaborato potrà essere redatto anche in una lingua straniera preventivamente concordata. L'elaborato dovrà essere presentato in quattro copie presso la Segreteria didattica del Corso di studio secondo modalità ed entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Esso dovrà essere approvato preventivamente dal docente relatore e vidimato dalla sua firma. La discussione del predetto elaborato sarà pubblica e avverrà davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.

### Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale con eventuale lode.

### Titolo II - Norme di funzionamento

## Art. 7 – Obblighi di frequenza

Definizione degli obblighi: la frequenza ai corsi è obbligatoria (con tolleranza del 20% di assenze) sia in caso di didattica frontale e/o assistita sia nel caso dei laboratori. La mancata frequenza può essere sopperita con attività alternative concordate con i singoli docenti. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative: lo studente impegnato in attività lavorative legalmente certificabili invia all'inizio di ogni anno accademico al Presidente del Corso di laurea la documentazione attestante la natura e la durata del suo impegno allo scopo di ottenere l'eventuale concessione di un allungamento del tempo a sua disposizione per con-

seguire la laurea triennale senza trovarsi in condizione di fuori corso. Spetta al Consiglio di Corso di Laurea approvare tale eventuale concessione.

### Art. 8 – Ammissione agli anni successivi

Lo studente si iscrive al terzo anno del corso di studio se ha superato tutti gli esami del primo anno. In caso contrario, lo studente è tenuto ad iscriversi al secondo anno.

### Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di studio

Il Consiglio di Corso di studio decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie; di passaggio da altro corso di studio; di riconoscimento di crediti maturati nell'ambito dei programmi di scambio con altre università italiane ed estere.

#### Art. 10 - Piani di studio

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03. 11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il piano di studio secondo la normativa vigente. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una commissione da esso nominata.

#### Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente di CCL o da un suo delegato che provvede ad indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati, e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

### Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il Corso di studio, previo parere della Commissione paritetica del corso di studio, valuta periodicamente la coerenza fra crediti e Obiettivi formativi delle singole attività formative.

## Titolo III – Norme finali e transitorie

#### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

L'Allegato 1 è consultabile presso la Presidenza di Facoltà o la Presidenza del Corso di Laurea.

#### 6.1.7 Laurea triennale in Lettere

### Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 – Finalità

Il Corso di Laurea in Lettere afferisce alla Classe V (Discipline letterarie). Il Corso di Laurea in Lettere si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Lettere devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art. 3 – Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea in Lettere è organizzato in tre *curricula*: Lettere antiche; Lettere moderne; Linguaggi e tecniche di scrittura. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Lettere, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, sono definiti per ciascun *curriculum* nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Per quanto riguarda la ripartizione in anni ivi prevista si veda il successivo art. 8. L'anno accademico è diviso in due semestri. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla lettera f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

#### Art. 4 – Esami e accertamenti

Per ciascuna attività didattica indicata nell'Allegato 2 è prevista una verifica (esame o accertamento) alla conclusione del corso. Con il superamento di tale verifica lo studente conseque i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto. Le verifiche (esame o accertamento) possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, tests con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità della verifica conclusiva e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicate ogni anno accademico dal docente responsabile e approvate dal Consiglio di Corso di Laurea. Di norma la verifica conclusiva di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Per le prove scritte di greco e di latino è prevista una valutazione verbalizzata di "approvato", "non approvato", tuttavia sarà assegnata e resa pubblica anche una valutazione in trentesimi che concorrerà al voto del corrispondente esame orale (Letteratura greca, Letteratura latina). Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle lettere di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni cinque dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato scritto. L'elaborato dovrà essere presentato in quattro copie presso la Segreteria del Corso di Laurea entro le scadenze fissate prima dell'inizio dell'anno accademico. L'elaborato dovrà essere approvato preventivamente dal Docente relatore e vidimato dalla sua firma. L'elaborato sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.

#### Art. 6 - Consequimento della laurea

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale con eventuale lode.

## Titolo II – Norme di funzionamento

#### Art. 7 - Obbliahi di freguenza

La frequenza al Corsi è obbligatoria (con tolleranza del 20 % di assenze) per tutte le attività didattiche. La mancata frequenza può essere sopperita con attività alternative concordate con i singoli docenti.

### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano didattico contenuto nel presente regolamento, ottemperando alle propedeuticità previste in relazione agli insegnamenti obbligatori o a scelta guidata. Eventuali eccezioni saranno soggette all'approvazione del Consiglio del Corso di studio. La successione degli insegnamenti nei tre anni è consigliata, ma non obbligatoria. È invece obbligatoria la propedeuticità degli insegnamenti seguenti:

Lettere antiche: Letteratura greca I, II, III; Letteratura latina I, II, III.

Lettere moderne: Letteratura italiana I, II; Filologia romanza I,II; Prova scritta di Italiano I, II. Inoltre si richiede che gli esami di Filologia medievale e umanistica e di Filologia italiana siano sostenuti dopo quello di Letteratura italiana I.

Linguaggi e tecniche di scrittura: Letteratura italiana I, II; Glottologia I, II; Prova scritta di Italiano I, II,III.

## Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio

Il Consiglio di Corso di Laurea decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie, di passaggio da altro Corso di Laurea, di riconoscimento di Crediti maturati nell'ambito dei programmi di scambio con altre università italiane e straniere

### Art. 10 - Piani di Studio

Lo studente deve presentare il piano di studio individuale entro la scadenza del terzo semestre dalla data di immatricolazione. Nel piano di studio saranno specificati gli insegnamenti a scelta guidata, il *curriculum* adottato, nonché le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509/99, art. 10, comma 1, del 03.11.99. L'approvazione del piano di studio è di competenza del Consiglio di Corso di studio o di apposita Commissione da esso nominata.

#### Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Corso di Laurea o dal suo delegato, che provvede a indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati, etc., e a valutarne annualmente l'efficacia.

### Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

La valutazione dell'attività didattica avviene a cura del Nucleo di valutazione di Ateneo.

### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di Laurea, previo parere della Commissione Paritetica di Facoltà, valuta periodicamente la coerenza tra crediti e Obiettivi formativi per ciascuna attività.

### Titolo III – Norme finali e transitorie

### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo del membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

L'Allegato 1 è consultabile presso la Presidenza di Facoltà o la Presidenza del Corso di Laurea.

## 6.1.8 Laurea triennale in Lingue, letterature e culture moderne

#### Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 – Finalità

Il Corso di laurea in Lingue, letterature e culture moderne (CDL) afferisce alla Classe XI delle lauree triennali ("Lingue e culture moderne"). Il CDL si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente Regolamento. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del CDL per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al CDL devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'ammissione al CDL gli studenti devono possedere una buona conoscenza, comunque acquisita, di almeno una lingua straniera fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Tale conoscenza non predetermina in ogni caso la scelta delle lingue da studiare nel triennio. Le conoscenze richieste per l'Immatricolazione verranno accertate nei modi e con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà. Le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi saranno indicate sotto questa rubrica in sede di modifica del Regolamento (Tit. III, Art. 14).

### Art. 3 - Organizzazione didattica

Il CDL è organizzato in quattro curricula:

Storico-culturale;

Geografico-culturale:

Artistico e dello spettacolo;

Generale (temporaneo, per passaggi dal Corso di laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere). Le attività didattiche previste per il CDL, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, come pure le propedeuticità, sono definiti per ciascun *curriculum* nell'Allegato 1. Il CDL adotta l'ordinamento semestrale, secondo il calendario ufficiale dell'Ateneo, tranne che per le attività didattiche di addestramento linguistico e le eventuali altre definite dal Consiglio di Corso di Studio (CCS), che hanno durata annuale o frazionaria determinata caso per caso. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui al tipo f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esame, vengono pubblicati annualmente dal CDL nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

#### Art. 4 - Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, e quelle a scelta dello studente, possono prevedere accertamenti *in itinere* e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna di esse, comportano un esame finale con attribuzione di CFU e voto. Accertamenti ed esami possono consistere in: colloqui, prove scritte, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, *test*s con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio o al computer. I programmi di studio elencati nel Manifesto e nel Bollettino indicano i tipi di accertamento e di esame previsti per ciascun corso. Per tutte le altre attività formative, comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate e approvate dal CCS, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Gli accertamenti con esito positivo danno luogo all'attribuzione dei CFU previsti e ad una approvazione senza voto. Tale disposizione si applica anche alle attività extramurali quali tirocini, *stages* ecc., approvate dal CCS. Ciascun esame del triennio concluso con un voto espresso in trentesimi concorre a determinare il voto finale di laurea. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'accertamento. Trascorso tale termine, il CCS verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti culturali del percorso formativo compiuto e deciderà in merito al riconoscimento, anche solo parziale, degli esami superati, dei voti ottenuti e dei CFU acquisiti.

### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di due relazioni scritte, di cui agli Allegati 1 e 2. Le relazioni dovranno essere presentate in cinque copie presso la Segreteria didattica del CDL entro scadenze prefissate e comunicate ogni Anno Accademico prima dell'inizio delle attività didattiche. Esse dovranno pervenire firmate per approvazione da un Docente-Relatore. Le relazioni saranno oggetto di discussione pubblica davanti ad una Commissione d'esame composta da cinque Docenti nominata dal Preside della Facoltà e presieduta dal Presidente del CDL o da un suo Delegato.

### Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e 4 dell'art. 4. espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi eventualmente conseguito nella prova finale.

#### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 - Obblighi di freguenza

La partecipazione a seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa comporta l'obbliao della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto nei singoli casi dagli Allegati 1 e 2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative si rinvia a quanto disposto dal RDA.

#### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano degli studi contenuto nel presente Regolamento, ottemperando alle propedeuticità che ne conseguono, in relazione alle discipline obbligatorie.

#### Art. 9 - Piani di Studio

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento e dagli Allegati 1 e 2 non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative del tipo d) di cui al D.M. n. 509 del 3.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio nei termini prescritti dalla normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di un'apposita Commissione. Tale Commissione, denominata "Commissione Piani di Studio e Tutorato", è composta di cinque docenti eletti dal CCS, nonché da rappresentanti degli studenti eletti a norma dello Statuto e del RDA.

### Art. 10 – Passaggio da altri Corsi di Studio

I piani di studio per il I anno della Classe XI e della Classe III sono strutturati in modo tale da consentire, su richiesta, il passaggio automatico dello studente al secondo anno della Classe inizialmente non prescelta. Lo studente che abbia superato l'esame in una disciplina affine non presente fra quelle consigliate dalla Classe potrà utilmente collocarlo tra le discipline a scelta libera. Ogni altro riconoscimento di carriere pregresse, italiane o estere, nel rispetto delle leggi vigenti e nel quadro dei Regolamenti accademici, è deliberato dal CCS

### Art. 11 - Tutorato

Il CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è svolta dalla Commissione di cui all'Art. 9 comma 3 e coordinata dal Presidente del CCS o da un suo Delegato. Il CCS provvede a sorvegliare il funzionamento della Commissione e a valutare annualmente la validità delle iniziative da essa intraprese.

#### Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione dell'attività didattica è effettuata a cura del Nucleo Centrale di Valutazione dell'Ateneo.

#### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il CCS, sentito il parere della Commissione Paritetica formata a norma del RDA, valuta periodicamente la congruenza fra CFU e Obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didat-

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.9 Laurea triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale

#### Titolo I - Finalità e ordinamento didattico

Il Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale afferisce alla Classe XXXIX "Scienze del Turismo". Il Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art. 3 - Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale è organizzato in un curriculum. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'Anno Accademico è diviso in due semestri. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 4 - Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, tests con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di Laboratorio o al computer. Il Corso di Laurea in Progettazione e gestione del Turismo culturale comprende i seguenti insegnamenti:

Archeologia cristiana

Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico

Archeologia fenicio-punica

Archeologia e storia dell'arte greca e romana

Archeologia delle province romane

Archeologia medievale

Architettura del paesaggio

Civiltà dell'Italia preromana

Drammaturgia antica

Economia e gestione delle reti delle imprese

Etnologia

Etruscologia

Fondamenti di informatica

Geografia del turismo

Geografia regionale

Geografia storica

Legislazione dei beni culturali

Letteratura italiana

Letteratura italiana moderna e contemporanea

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Metodologie e tecnica della ricerca archeologica

Museologia

Numismatica

Paletnologia

Psicologia cognitiva

Psicologia generale

Sociologia

Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Storia contemporanea

Storia del teatro e dello spettacolo

Storia dell'archeologia

Storia dell'architettura

Storia dell'arte contemporanea

Storia dell'arte medievale

Storia dell'arte moderna

Storia della filosofia

Storia della musica medievale e rinascimentale

Storia della musica moderna e contemporanea

Storia delle religioni

Storia e critica del cinema

Storia economica e sociale del mondo antico

Storia greca

Storia medievale

Storia moderna

Storia romana

Topografia antica

Per tutte le altre attività formative, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del D.M. 509/99, escluse quelle a scelta dello studente, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa, approvate dal Consiglio di Corso di laurea e pubblicate annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste in una relazione scritta, che potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata. La relazione dovrà essere presentata in quattro copie presso la Segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma. La relazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.

### Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui al Comma 1 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale con eventuale lode.

#### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 - Obblighi di frequenza

La partecipazione a seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa comporta l'obbligo della freguenza per almeno il 70% del tempo previsto nei singoli casi dall'allegato 2.

## Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano degli studi contenuto nel presente Regolamento, ottemperando alle propedeuticità che ne conseguono in relazione alle discipline obbligatorie o a scelta guidata. Eventuali eccezioni saranno soggette ad approvazione del Consiglio di Corso di studio.

### Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio

Il Consiglio di Corso di studio decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie, di passaggio da altro Corso di studio, di riconoscimento di crediti maturati nell'ambito dei programmi di scambio con altre Università italiane ed estere.

### Art. 10 – Piani di Studio

Lo studente deve presentare il Piano di Studio individuale entro la scadenza del terzo semestre dalla data di immatricolazione. In esso saranno specificati gli insegnamenti a scelta libera o guidata, nonché le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99. L'approvazione del Piano di Studio è di competenza del Consiglio di Corso di studio o di apposita Commissione da esso nominata. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione da esso nominata.

### Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente di CCL o da un suo delegato, che provvede ad indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

#### Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo secondo modalità omogenee in tutto l'Ateneo, tenendo conto delle specificità dei vari ambiti culturali e delle indicazioni fornite dall'organismo nazionale per la valutazione del sistema universitario.

#### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il CCL, previo parere della Commissione paritetica del Corso di studio, valuta periodicamente la coerenza tra crediti e Obiettivi formativi.

*Titolo III – Norme finali e transitorie* Art. 14 – Modifiche al Regolamento Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

L'Allegato 1 è consultabile presso la Presidenza di Facoltà o la Presidenza del Corso di Laurea.

## 6.1.10 Laurea triennale in Scienze della comunicazione (Corso interfacoltà con la Facoltà di Scienze politiche)

### Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

Il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione afferisce alla Classe XIV. Il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dal predetto Regolamento.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere abilità di comprensione di testi in lingua italiana e di testi elementari in lingua inglese e conoscenze di base nelle seguenti aree generali: lingua italiana e letterature moderne; storia e geografia; comunicazioni di massa; economia; informatica.

### Art. 3 – Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione è organizzato, a partire dal secondo semestre del secondo anno di corso, in tre *curricula*: Comunicazione pubblica, Comunicazione d'impresa, Comunicazioni di massa. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l'articolazione negli anni di corso, sono definiti per ciascun curriculum nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione adotta l'ordinamento semestrale. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di laurea con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

#### Art. 4 - Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull'attività svolta, tests, presentazione di un prodotto multimediale, prova pratica. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte tra quelle comprese nelle proposte formative del Corso di Laurea oppure, previa approvazione del Consiglio di Corso di Jaurea, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell'Ateneo, lo studente potrà consequire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni cinque dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di una relazione scritta o di un prodotto multimediale. La relazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata. La relazione dovrà essere presentata in quattro copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una breve relazione in quattro copie, presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. La relazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma. La relazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal

Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.

### Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 – Obblighi di frequenza

L'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della comunicazione comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% delle attività previste per gli insegnamenti comuni del I e II anno di corso e per i laboratori di tutti gli anni di corso. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno chiedere la dispensa agli obblighi indicati nel comma precedente al Consiglio di Corso di Laurea, il quale valuterà le singole posizioni sulla base di criteri prestabiliti. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di laboratorio.

### Art. 8 - Propedeuticità

Per sostenere gli esami collocati nel piano didattico al secondo anno lo studente deve avere conseguito un numero minimo di 30 crediti; per sostenere gli esami collocati nel piano didattico al terzo anno lo studente deve avere conseguito un numero minimo di 60 crediti. Eventuali eccezioni saranno soggette all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

### Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio

Il Consiglio di Corso di Laurea stabilisce annualmente il numero di passaggi da altri Corsi di studio dell'Università di Padova e di trasferimenti da altre Università che potranno essere accettati. L'eventuale riconoscimento dei crediti sarà valutato da una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea.

#### Art. 10 - Piani di Studio

Lo studente deve presentare il piano di studio individuale entro la scadenza del terzo semestre dalla data di immatricolazione. Nel piano di studio saranno specificati gli insegnamenti a scelta libera o guidata, il curriculum adottato, nonché le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui all'art. 10/1, D.M. n. 509 del 03.11.99. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione per i piani di studio. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento deve presentare il piano di studio secondo la normativa vigente. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione per i piani di studio.

### Art. 11 - Tutorato

Il Consiglio di corso di laurea organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di laurea e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

### Art, 12 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e Obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di laurea o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggloranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di laurea. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

#### 6.1.11 Laurea triennale in Storia

### Titolo I - Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

Il Corso di Laurea in Storia afferisce alla classe XXXVIII. Il Corso di Laurea in Storia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico d'Atenco (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

#### Art. 2 - Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Storia devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'Estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art. 3 – Organizzazione didattica

Il corso di Laurea in Storia è organizzato in quattro curricula. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Storia, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi objettivi formativi specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti per ciascun curriculum nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'anno accademico si divide in due semestri. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 4 - Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto in trentesimi ed eventuale lode. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, tests con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. I seguenti insegnamenti comportano, oltre al conseguimento dei relativi crediti, anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi più eventuale lode che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Antichità e istituzioni medievali

Antichità greche Antichità romane

Antropologia culturale

Antropologia religiosa Archeologia cristiana

Archeologia della Magna Grecia Archeologia delle province romane

Archeologia medievale

Archivistica

Bibliografia e biblioteconomia

Cartografia

Civiltà dell'Italia preromana Demografia storica

Diritto pubblico Economia politica

Epigrafia greca Epigrafia latina Ermeneutica filosofica

Storia bizantina Storia contemporanea Storia degli antichi Stati italiani

Storia dei paesi islamici Storia del cristianesimo Storia del cristianesimo antico e medievale Storia delle missioni

Esegesi delle fonti storiche medievali

Etnologia Geografia

Geografia regionale Geografia storica

Geografia storica del mondo antico Istituzioni di diritto romano

Letteratura greca Archeologia e storia dell'arte greca e romana Letteratura italiana

> Letteratura latina Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

Numismatica Paleografia e codicologia

Paleografia e diplomatica Politica economica

Religioni del mondo classico Sociologia

Sociologia dei processi culturali Sociologia dell'organizzazione

Sociologia della religione

Storia della filosofia medievale Storia della filosofia politica Storia della Repubblica di Venezia Storia della storiografia moderna Storia delle dottrine politiche

Storia del giornalismo e delle comunicazioni Storia delle religioni

sociali Storia delle tradizioni popolari

Storia del Risorgimento Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici Storia del Vicino Oriente antico Storia e istituzioni dell'America del Nord Storia dell'America latina

Storia economica

Storia dell'architettura Storia economica dei Paesi in via di sviluppo Storia dell'arte contemporanea Storia economica e sociale del medioevo Storia dell'arte medievale Storia economica e sociale del mondo antico Storia dell'arte moderna Storia economica e sociale dell'età moderna

Storia dell'Ebraismo Storia greca Storia dell'Europa orientale Storia medievale Storia della Chiesa medievale Storia militare

Storia della Chiesa moderna e contemporanea Storia moderna

Storia della filosofia Storia romana

Storia della filosofia antica Topografia dell'Italia antica

Per tutte le altre attività formative di cui al comma precedente, escluse quelle a scelta dello studente e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art. 10 del D.M. 509 del 3/11/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal CCL, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Per le attività fomative delle lettere d), e), e f), di cui all'art. 10 del D.M. 509 del 3/11/99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purchè adequatamente certificate, il CCL può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti massimi di tre per ciascuna delle categorie di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni cinque dalla data di accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste in una relazione scritta che potrà essere eventualmente redatta anche in una lingua straniera, preventivamente concordata. La relazione dovrà essere presentata in quattro copie presso la segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente Relatore e vidimata dalla sua firma. La relazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.

## Art. 6 - Conseguimento della Laurea

Il voto finale di Laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui al Comma 1 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale con eventuale lode.

#### Titolo II – Norme di funzionamento

### Art. 7 - Obblighi di frequenza

La partecipazione a seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto nei singoli casi dell'Allegato 2.

### Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

Per l'ammissione al terzo anno occorre aver superato le prove relative alle Storie Generali (Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea).

### Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio

Il riconoscimento dei crediti, in caso di richiesta di passaggio da altri corsi di studio al Corso di Storia, è determinato dal CCL.

#### Art. 10 - Piani di studio

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d), di cui al D.M. n. 509 del 3/11/99, sono effettuate autonomamente dallo studente. Lo studente che intenda sequire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una apposita commissione.

### Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di Tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per Il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente o da un suo delegato che provvede a indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i Docenti incaricati etc., e a valutarne annualmente l'efficacia.

#### Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo nel rispetto delle competenze del Corso di studio.

### Art. 13 – Valutazione del carico didattico per gli studenti

Il CCL, previo parere della Commissione paritetica del Corso di studio, valuta periodicamente la congruenza tra numero di crediti e Obiettivi formativi dei singoli insegnamenti.

### Titolo III – Norme finali e transitorie

### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del componenti Il CCL. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

#### 6.1.12 Laurea triennale in Storia e tutela dei beni culturali

### Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalit

Il Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni culturali afferisce alla Classe XIII. Il Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni culturali si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli Obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

### Art. 2 – Ammissione

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni culturali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

### Art. 3 - Organizzazione didattica

Il Corso di Laurea In Storia e tutela dei beni culturali è organizzato in due *curricula*: Storia e tutela dei beni storico-artistici e Storia e tutela dei beni storico-musicali. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni culturali, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi Obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti per ciascun curriculum nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni culturali adotta l'ordinamento semestrale. I programmi degli insegnamenti ed i programmi delle altre attività formative, di cui alla lettera f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 4 – Accertamenti ed esami

Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, *tests* con domande a risposta aperta o scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente di cui al comma precedente, e comprese tra quelle previste nella lettera f) dell'art. 10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di Laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM 509/99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, devono essere adeguatamente certificate, e il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il C.C.L. dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

### Art. 5 - Prova finale

La prova finale consiste di norma in una relazione scritta. La relazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata. La prova potrà anche essere realizzata con strumenti multimediali, accompagnati da una relazione scritta che riferisca dell'approccio metodologico e degli strumenti bibliografici. La relazione dovrà essere presentata in quattro copie presso la Segreteria didattica del corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma. La relazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque docenti.

## Art. 6 – Conseguimento della laurea

Il voto finale  $d\bar{l}$  laurea è costituito dal voto medio degli esami (di cui all'art. 4), espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

### Titolo II - Norme di funzionamento

#### Art. 7 – Obblighi di freguenza

La partecipazione a seminari, laboratori, tirocini e ad ogni altra attività applicative comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative

potranno chiedere la dispensa agli obblighi indicati nel comma 1 del presente art. 7 al Consiglio di Corso di Laurea, il quale valuterà le singole posizioni sulla base di criteri prestabiliti.

### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano degli studi allegato al presente Regolamento, ottemperando alle propedeuticità che ne conseguono in relazione alle discipline obbligatorie o a scelta guidata. Eventuali eccezioni sono asoggette all'approvaziobne del C.C.L. In particolare le discipline: Storia dell'arte medievale, Storia dell'arte moderna, Storia dell'arte contemporanea (per il curriculum dei Beni storico-artistici); Storia della musica medievale e rinascimentale e Storia della musica moderna e contemporanea (per il curriculum dei Beni storico-musicali), devono essere considerate propedeutiche rispetto a tutte le altre discipline dei rispettivi settori.

## Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio

Per i passaggi da altri corsi di studio, da altre sedi e da Università straniere, l'eventuale riconoscimento dei crediti sarà valutato da una apposita commissione nominata dal C.C.L.

### Art. 10 – Piani di Studio

Lo studente deve presentare il piano di studio individuale entro la scadenza del terzo semestre dalla data di immatricolazione. Nel piano di studio saranno specificati il curriculum adottato, gli insegnamenti a scelta libera o guidata, nonché le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 109 del 03.11.99. L'approvazione del piano di studio è di competenza del C.C.L. o di apposita commissione da esso nominata.

### Art. 11 - Tutorato

Il C.C.L. organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del C.C.L., o suo delegato, che provvede a convocare i docenti incaricati, nominati dal C.C.L., ad indicare il tipo di attività e il calendario degli incontri, e a valutare annualmente l'efficacia delle azioni intraprese

## Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta, avviene a cura del Nucleo tecnico di valutazione dell'Ateneo.

## Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di corso di studio, previo parere della Commissione paritetica, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e Obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del C.C.L. o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il C.C.L. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.13 Laurea specialistica in Archeologia

#### Titolo 1 - Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- 1. Il Corso di Laurea specialistica in Archeologia afferisce alla Classe 2/S Archeologia.
- 2. Il Corso di Laurea specialistica in Archeologia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova.
- 3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato nell'Allegato 1.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con l'Ordinamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

#### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea: Beni Culturali (classe XIII), Scienze Storiche (classe XXXVIII), Scienze Geografiche (classe XXX), Discipline Letterarie (classe V), Scienze del Turismo (classe XXXIX), Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile (classe IV), Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (classe XLI), ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto Idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso Laurea Specialistica in Archeologia;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, acquisita negli insegnamenti dei SSD seguenti: L-ANT/01—Preistoria e protostoria, 02—Storia greca, 03—Storia romana, 04—Numismatica, 05—Archeologia e storia dell'arte del Vicino oriente antico, 06—Etruscologia e antichità italiche, 07—Archeologia classica, 08—Archeologia cristiana e medievale, 09—Topografia antica, 10—Metodologie della ricerca archeologica.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.

- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 D.M. 509 del 3-11-99, i crediti formativi acquisiti nel Corso di Laurea triennale in Archeologia, curriculum storico-archeologico, dell'Università di Padova, sono integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea specialistica in Archeologia.
- 4. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
- 5. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami del curriculum della Laurea specialistica.

### Art. 3 - Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

#### Art. 4 - Organizzazione didattica

- 1. Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia è organizzato in tre *curricula* (Pre-protostorico, Classico, Medievale).
- 2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l'articolazione negli anni di corso, sono definiti per ciascun *curriculum* nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia adotta l'ordinamento semestrale.
- 4. I programmi degli Insegnamenti e i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509/99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

#### Art. 5 - Accertamenti ed esami

1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini ed integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di Studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti

scritti, relazioni scritte od orali sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio e/o al computer.

2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del DM n. 509/99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di Studio dell'Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3. Per le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art. 10 del D.M. 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate annualmente dal CCS con l'inserimento nel Manifesto degli studi e del Bollettino.

4. Per le attività formative della tipologia d), e), f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509/99, qualora svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Studio delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l'eventuale obsolescenza del contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

### Art. 6 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, che potrà essere redatta anche in una lingua stranlera preventivamente concordata.

2. La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di Studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma.

3. La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque docenti.

## Art. 7 – Conseguimento della Laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui all'Art. 5, espresso in centodecimi più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, con eventuale lode.

### Titolo II - Norme di Funzionamento

### Art. 7- Obblighi di frequenza

1. La partecipazioni a seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa (didattica assistita) comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto.

2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative si adotteranno le disposizioni del Regolamento di Ateneo riguardanti la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale.

#### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente dovrà sostenere gli esami nell'ordine dei gruppi di discipline previste dal Regolamento (Allegato 2).

### Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie, di passaggio da altro Corso di studio, di riconoscimento di crediti maturati nell'ambito dei programmi di scambio con altre Università italiane ed estere,

#### Art. 10 - Piani di Studio

1. Lo studente, che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento, non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. 509/99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio, previo esame da parte di una Commissione da esso nominata.

#### Art. 11 - Tutorato

Il Consiglio di Corso di Studio organizza l'attività di Tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del CCS o da un suo delegato, che provvede ad indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati, e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

#### Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte avvlene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

#### Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica del CCS, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

#### Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.14 Laurea specialistica in Filosofia

## Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- Il Corso di Laurea specialistica in Filosofia afferisce alla Classe 18/S delle Lauree in Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica.
- 2. Il Corso di Laurea specialistica in Filosofia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
- 3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

#### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Filosofia devono essere in possesso del diploma di laurea in Filosofia o di altro titolo conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altra Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso di studio, che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Filosofia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Filosofia;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti dei SSD seguenti: M-FIL/06 Storia della filosofia, M-FIL/01 Filosofia teoretica, M-FIL/02–Logica e filosofia della scienza, M-FIL/03 Filosofia morale.
- Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.
- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Filosofia dell'Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Filosofia.
- 4. Per quanto stabilito dall'art. 8 D.M. 28/11/2000 il presente regolamento adotta le disposizioni previste dalle specifiche delibere della Facoltà di Lettere e Filosofia.
- 5. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami dei curricula della laurea specialistica.

### Art. 3 - Iscrizione

1. La data di scadenza per l'iscrizione al corso di Laurea specialistica in Filosofia coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

#### Art. 4 – Organizzazione didattica

- 1. Il corso di Laurea specialistica in Filosofia è organizzato in due curricula: 1. Filosofia ed etica pubblica; 2. Filosofie comparate e storia delle idee.
- 2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in Filosofia, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l'articolazione negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Corso di Laurea specialistica in Filosofia adotta l'ordinamento semestrale.
- 4. I programmi degli Însegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di laurea con l'inserimento nel Bollettino di Facoltà.

#### Art. 5 - Accertamenti ed esami

- 1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull'attività svolta, test, presentazione di un prodotto multimediale.
- 2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell'Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre al relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

- 3. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità Indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico.
- 4. Per le attività formative previste alle lettere d), e) e f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di studio delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.
- 5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di studio dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

#### Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta. La dissertazione potrà essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
- 2. L'argomento della dissertazione dovrà essere approvato preventivamente dal Docente relatore. La dissertazione, vidimata dalla firma del Docente relatore, dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche.
- 3. La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside di Facoltà e composta da cinque Docenti.

### Art. 7 – Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi consequito nella prova finale.

### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 – Obblighi di frequenza

Per quanto riguarda gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative il Consiglio di corso di studio valuterà le singole posizioni sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo per gli studenti a tempo parziale.

### Art. 8 - Piani di Studio e Tutorato

- Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento non è tenuto a presentare il Piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente, fatto salvo quanto stabilito al comma 4, art. 4 del presente regolamento.
- 2. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà pre4sentare il Piano di studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di studio, previo esame da parte della Commissione Piani di studio e Tutorato nominata dal Consiglio stesso.
- 3. Il Consiglio di Corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

#### Art. 9 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 10 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di Corso di studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 11 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Corso di studio.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

# 6.1.15 Laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari

Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- 1. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari afferisce alla classe 5/S Archivistica e biblioteconomia. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari si svolge nella Facoltà di lettere e filosofia.
- 2. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
- 3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente e congruente per contenuti formativi con tale laurea specialistica (a titolo indicativo le lauree delle classi 38-Storia; 43- Beni culturali; 31- Scienze giuridiche; 19- Governo delle amministrazioni).
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD:M-STO/08 –Archivistica e bibliografia, M-STO/09 Paleografia e diplomatica. Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso. Sono integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti dallo studente nel corso della laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze della documentazione storica dell'Ateneo patavino. I CFU acquisiti nel corso di altre lauree triennali, conseguite a Padova o in altri Atenei, saranno valutati e riconosciuti dal Consiglio di corso di studio tenendo conto dell'ordinamento didattico della laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze della documentazione storica dell'Università di Padova.

Lo studente può iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari anche se ha debiti formativi.

Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari anche studenti in possesso di laurea quadriennale ritenuta idonea dal Consiglio di corso di studio, che provvederà a riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente, in quanto previsti nell'ordinamento didattico del corso di laurea in Storia, curriculum Scienze della documentazione storica e di quello del Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari.

3. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami previsti dal piano didattico.

### Art. 3 - Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

## Art. 4 - Organizzazione didattica

- 1. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari è organizzato in unico curriculum.
- 2. Le attività didattiche previste per il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna unità didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti nell'allegato 2 che forma parte Integrante del presente Regolamento
- 3. L'anno accademico è suddiviso in due periodi didattici denominati semestri.
- 4. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

#### Art. 5 - Accertamenti ed esami

1. Per ciascuna attività didattica indicata nell'allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo In cui si è svolto il corso: il voto è espresso in trentesimi e può essere aggiunta la lode. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.

- 2. Gli accertamenti finali possono consistere in esami orali, compiti scritti, relazioni scritte e orali sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche. Le modalità dell'accertamento e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicate ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di corso di laurea prima dell'inizio dell'a. acc.
- 3. Per gli insegnamenti impartiti all'interno dei SSD M-STO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, IUS/10, SECS-P/12 l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi più eventuale lode, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
- 4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli Indicati nel manifesto degli studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
- 5. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, svolte fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di corso di studio delibera in merito al riconoscimento del CFU per ciascuna delle categorie di attività, tenendo conto volta per volta dell'effettivo impegno dello studente coerentemente con l'indirizzo formativo.
- 6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di corso di studio dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti disciplinari e deciderà in merito all'attribuzione del voto e al riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti.

### Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale consisterà nella preparazione di una dissertazione scrittà o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta, che potrà essere la realizzazione in forma scritta o su supporto informatico di uno strumento comunemente prodotto da chi lavora nel settore specifico oppure la redazione, sempre in forma scritta o su supporto informatico, di un progetto concreto relativo alla gestione di beni archivistici e/o librari. La dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
- 2. La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in cinque copie, presso la Segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. La dissertazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.
- 3. La dissertazione o il prodotto multimediale saranno oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà di lettere e filosofia, che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di studio, e composta da cinque Docenti.

### Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

#### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 - Obblighi di frequenza

- 1. L'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari comporta l'obbligo della frequenza per almeno il 75% delle attività previste.
- 2. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno chiedere la dispensa agli obblighi indicati nel comma precedente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà le singole posizioni sulla base del Regolamento didattico di Ateno riguardo la qualifica di studente a tempo parziale. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di laboratorio e per il tirocinio, a meno che lo studente non lavori in enti che consentano di effettuare in loco il tirocinio.

#### Art. 8 – Piani di studio

- 1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
- 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il piano di studio secondo la normativa vigente. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte della Commissione per i piani di studio.

### Art. 9 - Tutorato

Il Consiglio di corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

## Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

### Art. 11 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di corso di studio, previo parere della Commissione paritetica del Consiglio di corso di studio. valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

#### Art, 12 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del componenti il Consiglio di corso di studio.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.16 Laurea specialistica in Giornalismo

Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 – Finalità

- 1. Il Corso di Laurea specialistica in Giornalismo afferisce alla Classe 13/S in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo.
- 2. Il Corso di Laurea specialistica in Giornalismo si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Poli-
- 3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

#### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Giornalismo devono essere in possesso di uno dei sequenti diplomi di laurea: Scienze della comunicazione, Lettere, Lingue e letterature straniere, Scienze politiche, Filosofia, Storia, Psicologia, Scienze dell'educazione o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Giornalismo è necessario il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Giornalismo:
- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, curriculum di Comunicazioni di massa, dell'Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Giornalismo.
- 4. Fino al completamento del primo ciclo della laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Padova, i crediti precedentemente acquisiti vengono riconosciuti, fino all'ammontare di 180, agli studenti che abbiano conseguito:
- a. almeno 26 crediti in discipline comprese nei seguenti ambiti:

Discipline economiche e sociologiche (SECS-P/07-Economia aziendale; SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese; SPS/07-Sociologia generale; SPS/08-Sociologia dei processi culturali e comunicativi), Discipline informatiche e del linguaggio (INF/01-Informatica: ING-INF/05-Sistemi di elaborazione delle informazioni; L-FIL-LET/12-Linguistica italiana; L-FIL-LET/14-Critica letteraria e letterature comparate; L-LIN/01-Glottologia e linquistica; L-LIN/04-Lingua e traduzione-lingua francese; L-LIN/07-Lingua e traduzionelingua spagnola; L-LIN/09-Lingua e traduzione-lingue portoghese e brasiliana; L-LIN/12-Lingua e traduzionene-lingua inglese: L-LIN/14-Lingua e traduzione-lingua tedesca; M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi).

h almeno 25 crediti in discipline comprese nei sequenti ambiti:

Discipline storiche, politologiche e geografiche (L-OR/10-Storia dei paesi islamici; L-OR/23-Storia dell'Asia orientale e sud-orientale; M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche; M-GGR/01-Geografia; M-GGR/02-Geografia economico-politica; M-STO/02-Storia moderna; M-STO/04-Storia contemporanea; M-STO/05-Storia della scienza e delle tecniche; M-STO/06-Storia delle religioni; M-STO/07-Storia del cristianesimo e delle chiese: M-STO/08-Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; SECS-P/02-Politica economica; SPS/04-Scienza politica); Discipline delle arti e dello spettacolo (L-ART/02-Storia dell'arte moderna; L-ART/03-Storia dell'arte contemporanea; L-ART/06-Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07-Musicologia e storia della musica; L-ART/08 - Etnomusicologia); Discipline economiche e sociologiche; (SECS-P/01-Economia politica; SECS-P/10-Organizzazione aziendale; SPS/08-Sociologia dei processi culturali e comunicativi); Discipline della rappresentazione (ICAR/13-Disegno industriale; ICAR/17-Disegno; INF/01-Informatica; ING-INF/05-Sistemi di elaborazione delle informazioni).

c. almeno 24 crediti in discipline comprese nei seguenti ambiti:

Discipline della letteratura italiana (L-FIL-LET/10-Letteratura italiana; L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea), Discipline filosofiche, politiche e giuridiche (IUS/01-Diritto privato; IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico: TUS/14-Diritto dell'unione europea: M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza; SPS/02-Storia delle dottrine politiche; SPS/03-Storia delle istituzioni politiche; SPS/11-Sociologia dei fenomeni politici); Discipline psico-sociali (M-PSI/01-Psicologia generale; M-PSI/05-Psicologia sociale; M-PSI/06-Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; M-PSI/07-Psicologia dinamica; SECS-P/06-Economia applicata; SPS/09-Sociologia dei processi economici e del lavoro).

- 5. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere abilità di comprensione di testi in lingua italiana e in lingua inglese e conoscenze nelle seguente aree: lingua italiana e letterature moderne; storia e geografia; comunicazioni di massa; economia; sociologia; psicologia; informatica; cinema, teatro e musica.
- 6. Le conoscenze richieste per l'immatricolazione verranno accertate tramite un test a scelta multipla.

a nel se comenza en la cala la casa de la grande la granda de la comenza de la comenza de la comenza de la com La calada de la comenza de La calada de la comenza de

7. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.

### Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea specialistica in Giornalismo è organizzato in un unico curriculum.

2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in giornalismo, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l'articolazione negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.

3. Il Corso di Laurea specialistica in Giornalismo adotta l'ordinamento semestrale.

4. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di laurea con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

#### Art. 4 - Accertamenti ed esami

1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull'attività svolta, test, presentazione di un prodotto multimediale, prova pratica.

2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell'Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà

a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico.

4. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare il ricono-

scimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni cinque dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta. La dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

2. La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in cinque copie, presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. La dissertazione o Il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.

3. La dissertazione o il prodotto multimediale saranno oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.

### Art. 6 - Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 8 - Obblighi di frequenza

1. L'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Giornalismo comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% delle attività previste.

2. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno chiedere la dispensa agli obblighi indicati nel comma precedente al Consiglio di Corso di Laurea, il quale valuterà le singole posizioni sulla base di criteri prestabiliti. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di laboratorio e per il tirocinio.

### Art. 9 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1, comma 5) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

#### Art. 10 - Tutorato

1. Il Consiglio di corso di laurea organizza l'attività di tutorato In conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di laurea e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

#### Art. 11 - Valutazione dell'attività didattica.

1. La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 12 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

### Titolo III – Norme finali e transitorie

### Art. 13 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di laurea o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di laurea.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

# 6.1.17 Laurea specialistica in Letteratura e filologia medlevale e moderna

## Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- 1. Il Corso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna afferisce alla Classe 16/S Filologia moderna.
- 2. Il Čorso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
- 3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato nell'Allegato 1.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

#### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna devono essere in possesso della Laurea in Lettere o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti dei SSD seguenti: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana , L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.
   Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.
- 1. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di Laurea triennale in Lettere, curriculum di *Lettere moderne* dell'Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna.
- 4. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.

### Art. 3 - Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

### Art. 4 - Organizzazione didattica

- 1. Il Corso di Laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna è organizzato in due curricula: Letteratura e filologia medievale e Letteratura e filologia moderna (vedi Allegato 1).
- 2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in *Letteratura e filologia medievale e moderna*, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica e l'articolazione negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Corso di Laurea specialistica in *Letteratura e filologia medievale e moderna* adotta l'ordinamento semestrale.
- 4. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

## Art. 5 - Accertamenti ed esami

- 1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull'attività svolta, test, prova pratica.
- 2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di corso di studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell'Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
- 3. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami se-

condo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di corso di studio prima dell'inizio dell'Anno Accademico.

- 4. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all'art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di corso di studio può deliberare in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.
- 5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di corso di studio dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

### Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale consiste nella preparazione di una tesi di argomento letterario o filologico redatta in italiano. La eventuale redazione della tesi in una lingua straniera dovrà essere concordata preventivamente.
- 2. La tesi dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. La tesi dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma.
- 3. La tesi sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà di Lettere e che sarà composta da cinque Docenti.

### Art. 7 - Consequimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

### Titolo II - Norme di funzionamento

### Art. 7 – Obblighi di freguenza

- 1. L'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Letteratura e filologia medievale e moderna comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% delle attività previste.
- 2. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.

### Art. 8 - Piani di Studio

- 1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
- 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte di una apposita Commissione, denominata Commissione Piani di Studio e Tutorato.

### Art. 9 - Tutorato

Il Consiglio di corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

### Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 11 – Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di corso di studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 13 – Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di studio da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di studio.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.18 Laurea specialistica in Lettere classiche

### Titolo I - Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- 1. Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche afferisce alla Classe i 515 in Filologia e letterature dell'antichità.
- 2. Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
- 3. L'ordinamento didattico con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dal RDA.

### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche devono essere in possesso di laurea triennale in Lettere o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina, L-FIL-LET/05 – Filologia classica.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.

- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti nel Corso di laurea triennale in Lettere (classe V Discipline letterarie), curriculum di Lettere antiche dell'Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche. Gli studenti che provengono da altri curricula del Corso di laurea in lettere o da altri Corsi di laurea triennale dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso di laurea che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
- 4. Il recupero degli eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami della laurea specialistica.

#### Art. 3 - Iscrizione

1. La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

#### Art. 4 - Organizzazione didattica

- 1. Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche è organizzato in un unico curriculum.
- 2. Le attività didattiche previste per il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, inoltre i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e l'articolazione negli anni di corso sono definiti nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Corso di laurea specialistica in Lettere classiche adotta l'ordinamento semestrale. I programmi degli Insegnamenti e il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di laurea nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino di Facoltà.

#### Art. 5 - Accertamenti ed esami

- 1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi comportano e-ventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull'attività svolta, test, prova pratica.
- 2. Per le attività fonnative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte previa approvazione del Consiglio di Corso di laurea tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di laurea dell'Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto, che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
- 3. Per tutte le attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni armo accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea prima dell'inizio dell'anno accademico.

4. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare la persistenza della validità o P obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i crediti e i voti acquisiti.

#### Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale consiste in una tesi di argomento letterario, filologico o linguistico redatta in lingua italiana. La eventuale redazione della tesi in una lingua straniera dovrà essere concordata preventivamente.
- 2. La tesi dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell'inizio delle attività didattiche. La tesi dovrà essere approvata preventivamente dal docente relatore che vi apporrà la sua firma.
- 3. La tesi sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame composta da cinque docenti, nominata dal Preside della Facoltà di Lettere.

#### Art. 7- Consequimento della laurea specialistica

1. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

### Titolo II – Norme di funzionamento

### Art. 7 – Obblighi di frequenza

- 1. L'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche comporta l'obbligo della frequenza per almeno 1'80% delle attività previste. Alla mancata frequenza si può sopperire con attività alternative concordate con i singoli docenti.
- 2. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.

#### Art. 8 - Piani di studio

- 1. Lo studente che segue le disposizioni didattiche previste dall'Allegato 2 del presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
- 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di studio secondo la normativa vigente. Il Piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di laurea, previo esame da parte della Commissione Piani di studio e tutorato nominata dal Consiglio stesso.

#### Art. 9 - Tutorato

Il Consiglio di Corso di laurea organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione Piani di studio e tutorato, le cui iniziative sono annualmente valutate dal Consiglio di Corso di laurea.

#### Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

#### Art. 11 - Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel presente Regolamento didattico.

### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 12 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Corso di studio.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

## 6.1.19 Laurea specialistica in Lingue, letterature e culture moderne euroamericane

Titolo I – Finalità e ordinamento didattico

#### Art. 1 - Finalità

- 1. Il Corso di Laurea specialistica in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE EUROAMERICANE (CLS) afferisce alla Classe 42/S in Lingue e letterature Moderne Euroamericane.
- 2. Il CLS si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
- 3. Il CLS completa la formazione linguistica, culturale e letteraria intrapresa nel triennio di Lingue, letterature e culture moderne (cl. 11) nell'ambito delle lingue e letterature straniere scelte come curricolari, di cui almeno una sarà scelta come quinquennale. Alcuni percorsi di formazione e curricula possono prevedere configurazioni particolari degli ambiti di specializzazione.
- 4. L'Ordinamento didattico, con gli oblettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato nell'Allegato 1.
- 5. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del CLS, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).

### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al CLS devono essere in possesso della laurea in Lingue, letterature e culture moderne (Cl. 11) o in Mediazione Linguistica e Culturale (Cl. 3) conseguita presso l'Università di Padova. Possono essere iscritti studenti in possesso di titoli di studio conseguiti nelle stesse classi presso altre Università italiane, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, purché riconosciuti idonei dal Consiglio del Corso di Studio (CCS) in base alla normativa vigente.
- 2. Per essere ammessi al CLS devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del CLS;
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-LIN/03-21, limitatamente alle due lingue curriculari del triennio.
   Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.
- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 3.11.99, sono integralmente riconosciuti i 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti nel corso di laurea triennale in Lingue, letterature e culture moderne (cl. 11) dell'Università di Padova.
- 4. Per quanto riguarda i laureati nella Classe 3, viene istituito un percorso formativo particolare che riconosce la peculiarità culturale della Classe di provenienza. Viene riconosciuto il percorso formativo linguistico e letterario compiuto nelle lingue straniere curricolari, purché integrato da un corso delle relative Letterature (III corso della Classe 11), per complessivi 12 CFU, e da un corso avanzato o moduli di approfondimento di Linguistica, per complessivi 6 CFU. Analogo riconoscimento è previsto per le 'Altre attività formative' e la 'Prova finale'. Le discipline giuridiche, economiche, sociologiche, psicologiche e politologiche non utilmente collocabili fra i primi tre tipi di attività formative sono riconosciute come attività didattiche a scelta dello studente entro il limite dei CFU disponibili nel quinquennio; per contro, i 12 CFU autonomamente scelti dallo studente nel triennio, se maturati in discipline comprese nella classe 11, saranno allocati nei tipi formativi e negli ambiti disciplinari di appartenenza.
- 5. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica prescelto.

#### Art. 3 -Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al CLS coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

## Art. 4 - Organizzazione didattica

1. Lo studio delle lingue e letterature moderne caratterizzanti il CLS consiste di norma nella prosecuzione del canale di formazione nelle due lingue e letterature curricolari studiate nel triennio. Ciò comporta, nel primo dei due anni di specializzazione, la frequenza di un corso completo di Lingua e di Letteratura per ciascuna di esse, e nel secondo anno, la frequenza di un corso di Lingua o di Letteratura di specializzazione, anche in rapporto al tema prescelto per la tesi di laurea.

È consentita, a condizioni particolari, la quinquennalizzazione dell'altra lingua e letteratura curricolare o la triennalizzazione della terza lingua e letteratura curricolare, eventualmente prescelta nel triennio (Vedi Allegato 1. 3 – Progetto formativo).

- 1. 2. Il CLS è organizzato nei seguenti curricula:
- filologico-linguistico;
- storico-letterario;

letterature e culture contemporanee.

3. Le attività didattiche previste per il CLS, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e l'articolazione delle attività formative negli anni di corso sono definiti negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente Regolamento.

4. Il CLS adotta l'ordinamento semestrale, tranne che per le attività didattiche di addestramento linguistico e le eventuali altre definite dal CCS, che hanno durata annuale o frazionaria, determinata caso per caso.

5. I programmi degli Insegnamenti e delle Altre attività formative, di cui al tipo f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni d'esame, vengono pubblicati annualmente dal CCS nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 5 – Accertamenti ed esami

1. Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, e a scelta dello studente possono prevedere accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna di esse, comportano un esame finale con attribuzione di CFU e voto espresso in trentesimi. Accertamenti ed esami possono consistere in: colloqui, prove scritte, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio o al computer. I programmi di studio elencati nel Manifesto e nel Bollettino indicano i tipi di accertamento e di esame previsti per ciascun corso.

2. Per tutte le altre attività formative, comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità approvate dal CCS, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Gli accertamenti con esito positivo danno luogo all'attribuzione dei CFU previsti e ad una approvazione senza voto. Tale disposizione si applica anche alle attività extramurali quali tirocini, stage ecc., approvate dal CCS

3. Ciascun esame, concluso con un voto espresso in trentesimi, concorre a determinare il voto finale di lau-

4. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell'accertamento. Trascorso tale termine, il CCS verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti culturali del percorso formativo compiuto e deciderà in merito al riconoscimento, anche solo parziale, degli esami superati, del voti ottenuti e dei CFU acquisiti (questi ultimi, anche solo parzialmente).

### Art. 6 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella stesura di una tesi di laurea nella lingua, letteratura e cultura straniera studiata per l'intero quinquennio. Saranno incoraggiati temi di ricerca di carattere interdisciplinare. La tesi sarà presentata da uno o più docenti-relatori. Essa sarà redatta, di norma, nella lingua quinquennale; se redatta in italiano, sarà accompagnata da un sommario nella lingua quinquennale di lunghezza pari ad almeno un decimo dell'originale.

2. La tesi dovrà essere presentata dal candidato in cinque copie presso la Segreteria didattica del CLS entro le scadenze previste dal calendario accademico. Essa dovrà essere approvata e firmata dal Docente relatore (o dai Docenti relatori).

3. La test sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside di Facoltà e composta da cinque Docenti.

#### Art. 7 - Consequimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi eventualmente assegnato nella prova finale.

## Titolo II – Norme di funzionamento

#### Art. 7 - Obblighi di frequenza

 La partecipazione a lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto nel singoli casi dagli Allegati 1 e 2.
 Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la qualifica di studente a

tempo parziale.

### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano degli studi contenuto nel presente Regolamento, ottemperando alle propedeuticità che ne consequono.

### Art. 9 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative del tipo d), di cui al D.M. n. 509 del 3.11.99, sono effettuate autonomamente.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di un'apposita Commissione.

3. Tale Commissione, denominata "Commissione Piani di Studio e Tutorato" è composta di cinque docenti

eletti dal CCS, nonché da rappresentanti degli studenti eletti a norma dello Statuto e del RDA.

#### Art. 10 - Tutorato

Il CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è svolta dalla Commissione di cui all'Art. 9 comma 3 e coordinata dal Presidente del Corso di Laurea o da un suo Delegato. Il CCS provvede a sorvegliare il funzionamento della Commissione e a valutare annualmente la validità delle iniziative da essa intraprese. .

## Art. 11 – Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta è effettuata dal Nucleo Centrale di Valutazione dell'A-

### Art. 12 - Valutazione del carico didattico

Il CCS, sentito Il parere della Commissione Paritetica formata a norma del RDA, valuta periodicamente la congruenza fra CFU e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didat-

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 13 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei suoi membri e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento

## 6.1.20 Laurea specialistica in Lingue straniere per la comunicazione internazionale

### Titolo I - Finalità e ordinamento didattico

### Art. 1 - Finalità

1. Il Corso di Laurea specialistica in Lingue Stranicre per la Comunicazione Internazionale (CLS) afferisce alla Classe 43/S in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale.

2. Il CLS è interfacoltà e si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche. I rapporti tra le due facoltà ai fini dell'organizzazione e della gestione del CLS sono regolati da una convenzione, che è parte

integrante del presente regolamento.

3. Il CLS completa la formazione intrapresa nel triennio di Mediazione linguistica e culturale (cl. 3), sia sotto l'aspetto linguistico-traduttivo e culturale nell'ambito delle lingue e letterature straniere scelte come curricolari, di cui almeno una sarà scelta come quinquennale, sia nelle discipline giuridiche-economiche, sociologiche e in altre scienze umane. Alcuni curricula possono prevedere configurazioni particolari degli ambiti di

4. L'Ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riporta-

to nell'Allegato 1.

5. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del CLS, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).

#### Art 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al CLS devono essere in possesso della laurea in Mediazione Linquistica e Culturale (cl. 3) o in Lingue, letterature e culture moderne (cl. 11) conseguite nell'Università di Padova. Le condizioni di ammissione sono disciplinate dal comma 2. Possono essere iscritti studenti in possesso di titoli di studio conseguiti nelle stesse classi presso altre Università italiane, ovvero di altro titolo di studio consequito all'estero, purché riconosciuti idonei dal Consiglio del Corso di Laurea in base alla normativa vi-
- 2. 2. Per essere ammessi al CLS devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del CLS:
- b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-LIN/03-21, limitatamente alle due lingue curriculari del triennio.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano consequito la laurea triennale entro la sessione invernale del terzo anno di corso.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99, i crediti formativi (CFU) acquisiti nel corso di laurea triennale in Discipline della Mediazione linquistica e culturale (cl. 3) dell'Università di Padova (180 CFU) sono integralmente riconosciuti.

Per quanto riquarda i laureati nella Classe 11, viene istituito un percorso formativo particolare che riconosce la peculiarità culturale della Classe di provenienza. Viene riconosciuto il percorso formativo linguistico e letterario compiuto nelle due lingue straniere curricolari, purché integrato dalle attività traduttive corrispondenti al III corso della Classe 3, per complessivi 6 CFU. Analogo, pieno riconoscimento è previsto per le 'Altre attività formative' e la 'Prova finale'. Le discipline letterarie, filologiche, filosofiche, ecc. non utilmente collocabili fra i primi tre tipi di attività formative sono riconosciute come attività didattiche a scelta dello studente entro il limite dei 18 CFU disponibili nel quinquennio; per contro, i 12 CFU autonomamente scelti dallo studente nel triennio, se maturati in discipline comprese nella classe 3, saranno allocati nei tipi formativi e negli ambiti disciplinari di appartenenza, o come 'Altre attività formative'.

4. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica prescelto.

#### Art. 3 - Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al CLS coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

#### Art. 4 - Organizzazione didattica

1. Lo studio delle Lingue caratterizzanti il CLS consiste di norma nella prosecuzione del canale di formazione nelle due Lingue studiate nel triennio. Ciò comporta, nel primo dei due anni di specializzazione, la frequenza di un corso completo di Lingua e traduzione e di Cultura per ciascuna di esse, e nel secondo anno la frequenza di un corso della Lingua e traduzione di specializzazione.

È consentita, a condizioni particolari, la quinquennalizzazione dell'altra lingua e cultura/ letteratura curricolare o la triennalizzazione della terza lingua e cultura/letteratura curricolare even-tualmente scelta nel triennio

(Vedi Allegato 1. 3 - Progetto formativo).

- 2. Il Corso di Laurea specialistica in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale è organizzato nei seguenti curricula:
- a) culturale-economico-politico;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) studi sul mondo contemporaneo.
- 3. Le attività didattiche previste per II CLS, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e l'articolazione delle attività formative negli anni di corso sono definiti negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente Regolamento.
- 4. Il CLS adotta l'ordinamento semestrale, tranne che per le attività didattiche di addestramento linguistico e le eventuali altre definite dal CCS, che hanno durata annuale o'frazionaria, determinata caso per caso.
- I programmi degli Insegnamenti e delle Altre attività formative, di cui al tipo f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni d'esame, vengono pubblicati annualmente dal CCS nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

### Art. 5 - Accertamenti ed esami

- 1. Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e Integrative, e a scelta dello studente possono prevedere accertamenti in itinere e, a conclusione dell'intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, comportano un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Accertamenti ed esami possono consistere in: colloqui, prove scritte, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio o al computer. I Programmi di studio elencati nel Manifesto e nel Bollettino indicano i tipi di accertamento e di esame previsti per ciascun corso.
- 2. Per tutte le altre attività formative, comprese quelle previste nella lettera f) dell'art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità approvate dal CCS, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Gli accertamenti con esito positivo danno luogo all'attribuzione dei CFU previsti e ad una approvazione senza voto. Tale disposizione si applica anche alle attività extramurali quali tirocini, stage ecc., approvate dal CCS.
- 3. Ciascun esame, concluso con un voto espresso in trentesimi, concorre a determinare il voto finale di laurea.
- 4. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell'accertamento. Trascorso tale termine, il CCS verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti culturali del percorso formativo compiuto e deciderà in merito al riconoscimento, anche solo parziale, degli esami superati, dei voti ottenuti e dei CFU acquisiti (questi ultimi, anche solo parzialmente).

### Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale consiste nella stesura di una tesi di laurea nella lingua o cultura straniera studiata per l'intero quinquennio. Saranno incoraggiati temi di ricerca di carattere interdisciplinare. La tesi sarà presentata da uno o più docenti-relatori. Essa sarà redatta, di norma, nella lingua quinquennale; se redatta in italiano, sarà accompagnata da un sommario nella lingua quinquennale di lunghezza pari ad almeno un decimo dell'originale.
- 2. La tesi dovrà essere presentata dal candidato in cinque copie presso la Segreteria didattica del CLS entro le scadenze previste dal calendario accademico. Essa dovrà essere approvata e firmata dal Docente relatore (o dai Docenti relatori).
- 3. La tesi sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d'esame nominata dal Preside di Facoltà e composta da cinque Docenti.

### Art. 7 – Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi eventualmente assegnato nella prova finale.

## Titolo II - Norme di funzionamento

#### Art. 7 – Obblighi di frequenza

- 1. La partecipazione a lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% del tempo previsto nei singoli casi dagli Allegati 1 e 2.
- 2. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.

#### Art. 8 - Propedeuticità

Lo studente deve attenersi al piano degli studi contenuto nel presente Regolamento, ottemperando alle propedeuticità che ne conseguono.

#### Art. 9 – Piani di Studio

- 1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative del tipo d), di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99, sono effettuate autonomamente.
- 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di un'apposita Commissione.
- 3. Tale Commissione, denominata "Commissione Plani di Studio e Tutorato" è composta di cinque docenti eletti dal CCS, nonché da rappresentanti degli studenti eletti a norma dello Statuto e del RDA.

#### Art. 10 - Tutorato

Il CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è svolta dalla Commissione di cui all'Art. 9 comma 3 e coordinata dal Presidente del Corso di Laurea o da un suo Delegato. Il CCS provvede a sorvegliare il funzionamento della Commissione e a valutare annualmente la validità delle iniziative da essa intraprese.

#### Art. 11 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta è effettuata dal Nucleo Centrale di Valutazione dell'Ateneo.

### Art. 12 - Valutazione del carico didattico

Il CCS, sentito il parere della Commissione Paritetica formata a norma del RDA, valuta periodicamente la congruenza fra CFU e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

#### Titolo III - Norme finali e transitorie

### Art. 13 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei suoi membri e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento